Appendice B

STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

** Inviati dalla Regione Umbria e acquisiti al protocollo di questa Sezione ai nn. 2205 del 30 agosto 2024 e 3266 del 20 novembre 2024*

Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi – Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Viepri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana – Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Ocricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle – Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovescio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Foligno

STATUTO - REGOLAMENTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

AFRILE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE



Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalita' sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

" 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalita' elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

" 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilita' degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilita'

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

La Comunanza Agraria di Afrile ha sede nella frazione di Aprile in Comune di Foligno.

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

ART.2
Scopi

La Comunanza Agraria di Afrile ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalita' sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovra' prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente puo' richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprieta' dell'Ente su pagamento di canone annuo che sara' fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualita', classe, fertilita' del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di piu' utenti, questo sara' concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e cio' in conformita' a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporra' agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria e' costituito dai seguenti beni immobili:
Terreni di varie colture centisi al N.C.T. del Comune di Foligno, partita n. 3231 di Ha 194.67.00 R.D. L. 1.696.045 e R.A. L. 1.160.804.

ART. 11
Inventario

Sara' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sara' tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilita' del Presidente.
Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvedera', a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potra', senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parita' di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:
1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Puo' essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sara' effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potra' essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

Per la validita' delle sedute dell'Assemblea e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sara' valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procedera' alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:
1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui all'art. 21.
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di piu' esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza puo' essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:
1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente;
5) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:
1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) e' facolta' del Presidente di delegare una o piu' funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - cosi' come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
1) di chi non e' in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilita'.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalita' connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvedera' alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
   c) segretario, possibilmente il Segretario dell'Ente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale;
3) nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;
4) aggiornare la lista degli utenti;
5) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
6) dare ampia pubblicita' - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalita' elettorali;
7) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21
Modalita' Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993 n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverra' fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parita' di voti, viene eletto il maggiore di eta'.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverra' sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore puo' esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purche' il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualita' in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procedera' ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sara' valida se ad essa avra' partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimita' da effettuarsi dai competenti organi.
L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimita' deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalita' di cui alle vigenti norme di Legge.
L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimita', salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilita' degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilita' degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142.

Art. 26
Segretario

L'Amministrazione dovra' avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La nomina ha carattere di incarico professionale e puo' essere revocata.

Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilita' (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spettera' il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimita'.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 29
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione e' responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cosi' pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3^ e 4^ comma del D.leg.vo 02.03.1989 n. 66 convertito nella legge 24.04.1989 n. 144.

CAPO VI - Finanza e contabilita'

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

L'Amministrazione dovra' avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terra' costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorita' Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioe' dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilita', giusta le norme stabilite per i Comuni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Le disponibilita' eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprieta' dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000084 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza da' facolta' di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprieta' dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facolta' minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitu' normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovra' essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

Ciascun utente puo', a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n. 1766 saranno sottoposti, alla pari

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (TRE) anni rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purche' maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).

Potranno essere ammessi tra gli utenti quei richiedenti aventi, in alternativa al requisito della residenza stabile nel territorio per almeno tre anni di cui al comma 1 che precede, i seguenti requisiti:

a) possesso e conduzione di terreni agricoli con annesse abitazioni (anche secondarie) nelle frazioni di competenza della Comunanza;
b) originarieta' del richiedente o del coniuge delle frazioni medesime ovvero abbiano in passato posseduto la qualifica di utente. Il possesso di detti requisiti verra' accertato dal Consiglio di Amministrazione della Comunanza.

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovra' curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 agosto sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potra' essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di Marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvedera' alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sara' determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimita' del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potra' fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissera' per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovra' essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprieta' trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non puo' essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresi' all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si fara' ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente statuto regolamento e' stato adottato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 4 del 21.11.1995 - Vistata dal CO.RE.CO il 20.01.1996 con decisione n. 1231 - ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

F.ma/mac
del.7 -C-

Perugia, li 16 MAG. 1997

Per copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Foligno

STATUTO - REGOLAMENTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

CASALE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalita' sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

" 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalita' elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

" 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilita' degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilita'

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

La Comunanza Agraria di Casale ha sede nella frazione di Casale in Comune di Foligno.

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

ART.2
Scopi

La Comunanza Agraria di Casale ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalita' sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovra' prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente puo' richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprieta' dell'Ente su pagamento di canone annuo che sara' fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualita', classe, fertilita' del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di piu' utenti, questo sara' concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e cio' in conformita' a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1



ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporra' agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria e' costituito dai seguenti terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto rustico del Comune di Foligno come segue:

- Partita catastale n. 3250 ha 199.42.40
- Partita catastale n. 3305 intestata: Pallavicini Domenico fu Stefano, concedente; Comunanza Agraria di Scopoli, enfiteuta, di Ha 432.16.06 in promiscuita' con altre Comunanze agrarie (utilizzati pacificamenteHa 133.42.20).

ART. 11
Inventario

Sara' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sara' tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilita' del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvedera', a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potra', senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parita' di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:

1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Puo' essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sara' effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potra' essere fatta anche con inviti personali da ecapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

Per la validita' delle sedute dell'Assemblea e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sara' valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procedera' alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui all'art. 21.
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di piu' esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza puo' essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:

1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) e' facolta' del Presidente di delegare una o piu' funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - cosi' come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
1) di chi non e' in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilita'.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalita' connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvedera' alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
   c) segretario, possibilmente il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

3) aggiornare la lista degli utenti;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicita' - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalita' elettorali.
6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21
Modalita' Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993 n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverra' fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parita' di voti, viene eletto il maggiore di eta'.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverra' sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore puo' esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purche' il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualita' in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procedera' ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sara' valida se ad essa avra' partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimita' da effettuarsi dai competenti organi.
L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimita' deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalita' di cui alle vigenti norme di Legge.
L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimita', salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilita' degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilita' degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142.

Art. 26
Segretario

L'Amministrazione dovra' avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La nomina ha carattere di incarico professionale e puo' essere revocata.

Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Ammistrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilita' (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spettera' il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimita'.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci -
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 29
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione e' responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cosi' pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3^ e 4^ comma del D.leg.vo 02.03.1989 n. 66 convertito nella legge 24.04.1989 n. 144.

CAPO VI - Finanza e contabilita'

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

L'Amministrazione dovra' avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terra' costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorita' Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioe' dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilita', giusta le norme stabilite per i Comuni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci - Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Le disponibilita' eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprieta' dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza da' facolta' di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprieta' dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facolta' minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitu' normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovra' essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

Ciascun utente puo', a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n. 1766 saranno sottoposti, alla pari

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 2 (DUE) anni, rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purche' maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovra' curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potra' essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di Ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvedera' alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sara' determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimita' del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potra' fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissera' per ciascun utente la

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovra' essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprieta' trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non puo' essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresi' all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si fara' ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

ooooOOOoooo

Il presente statuto regolamento e' stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 2 del 04.06.1995 - Vistata dal CO.RE.CO il 12.07.1995 con decisione n. 9958 - ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

F.ma/mac
del.3 -C-

Perugia, lì 13 AGO. 1996
Per copia conforme all'originale.
IL DIRIGENTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA AGRARIA

DI

CASENOVE (Foligno)

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

COMUNANZA AGRARIA DI CASENOVE
COMUNE DI FOLIGNO

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Notizie storiche sull' origine dell' Ente
e sulle sue vicende più importanti

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Casenove

ha sede in frazione di Casenove

del Comune di Foligno

È ~~stata costituita con~~ (1) ~~decreto prefettizio N. 196 del 13 Maggio 1926~~ L'Ente esiste di fatto "abiamenorabili" - Agli atti d'archivio non è stato rinvenuto alcun provvedimento di costituzione.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 ~~novembre~~ febbraio 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

652 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
653 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
654 / 2332

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Terreni - pascoli - boschi =

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
655 / 2332

14

(1) .....

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

15

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
657 / 2332

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
658 / 2332

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
659 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
661 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
662 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
663 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.
Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
664 / 2332

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
665 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
666 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare danuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
667 / 2332

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici. —

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impian o o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
668 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Allegato

REGIONE DELL'UMBRIA

COMUNANZA AGRARIA /~~DOMINIO COLLETTIVO~~/.... DI:.....

CANCELLI

Comune di FOLIGNO

Provincia di PERUGIA

STATUTO - REGOLAMENTO

TESTO EMENDATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEGLI UTENTI N. 6 del 25/4/94. (RESA ESECUTIVA DAL G.R.E.C.O. con PROVV. N. 8838 del 3/6/94).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

30 GIU. 1994

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

" 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

" 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
30 GIU. 1994

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti



Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

Art.1
Costituzione

La COMUNANZA AGRARIA DI CANCELLI ha sede nella frazione di Cancelli in Comune di Foligno. E' stata costituita con decreto n._____ del _____.

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16/6/1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8/6/1990 n. 142 e 25/3/1993 n.81 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15/1/1972 n.11 e D.P.R. 24/7/1977 n.616.

ART.2
Scopi

La Comunanza Agraria di CANCELLI ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare ri-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Foligno, li 30 GIU. 1995
Il Segretario
COMUNANZA AGRARIA

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

guardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione provvedono:
- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria è costituito dai seguenti beni immobili e/o mobili:
a) immobili e terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico del Comune di_____ come segue:
Partita Catastale n._____Foglio n._____Particelle _____
(VEDI CATASTINO)
per una superficie complessiva di ha 564.93.40.
b) beni mobili:_____.

ART. 11
Inventario

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Foglio n. 3
Il Segretario

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:
1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati nel medesimo termine.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:
1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21.
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici di terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:
1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'Assemblea l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:
1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) è facoltà del Presidente di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

30 GIU. 1994

Il Segretario

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 4. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

1) di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
   c) segretario, il Segretario dell'Ente.
   Durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
   Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
3) aggiornare la lista degli utenti;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 21
Modalità Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25/3/1993 n.81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) entro e non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti .

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualità in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati ed alla proclamazione degli eletti.

~~dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.~~

Art. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

~~==========~~

~~secondo del numero dei propri elettori.~~

~~2. da disciplinare in sede locale con il rispetto [illegible] dell'art. 14.~~

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone, in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilità degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142 [illegible]

Art. 26
Segretario

L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art.23 - 3^ e 4^ comma del D.L.2.3.1989 n.66 convertito nella legge 24.4.1989 n.144.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
30 GIU. 1994
Il Segretario

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati -previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione- per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, nè coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel di-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

diritto di uso civico, nonché quelle altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno assoggettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

Ciascun utente può, a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n.1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n.332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti ai fini dell'art.38 i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da: 1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa; 2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19/5/1975 n.151).

Potranno essere ammessi tra gli utenti quei richiedenti aventi, in alternativa al requisito della residenza stabile nel territorio per almeno tre anni di cui al comma 1 che precede, i seguenti requisiti:
a) possesso e conduzione di terreni agricoli con annesse abitazioni (anche secondarie) nelle frazioni di competenza della Comunanza;
b) originarietà del richiedente o del coniuge delle frazioni medesime ovvero abbiano in passato posseduto la qualifica di utente. Il possesso di detti requisiti verrà accertato dal Consiglio di Amministrazione della Comunanza.

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussitano i necessari requisiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di MARZO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibile, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;

Perugia, li 8 NOV. 1994
Per copia conforme all'originale.
IL DIRIGENTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 30 GIU. 1997

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.



ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Perugia maggio 1992

oooo000oooo

Il presente statuto regolamento è stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n.____ del ____ resa esecutiva con decisione n. _____ del _____ ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA AGRARIA DI COLFIORITO

STATUTO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI UTENTI DELLA COM/ZA CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 26/7/1949.



CAPITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

La Comunanza Agraria di Colfiorito di Foligno (Perugia) ha sede in frazione di Colfiorito del Comune di Foligno.

E' stata costituita con atto deliberativo del 9/6/1912, con l'intervento del Sig. Michele Avv. Gioia, Segretario del Ministero di Agricoltura.

Sciolta il 26/5/1935 con decreto prefettizio n. 14935, che costituiva un Consorzio fra le Com/ze del Comune di Foligno.

Ricostituita dal 15/6/1946 in seguito al decreto prefettizio N. 4196/3 del 13/3/1946 che ordinava lo scioglimento del Consorzio.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 Giugno 1927, N. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R. D. 26 novembre 1926, N. 332; nonchè colle vigenti disposizioni - in quanto applicabili - della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

Art. 2

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'autorità amministrativa, come davanti all'autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accord
col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano a incrementare l'economia montana della zona.

Su richiesta del Comune, l'assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

= Art. 3 =

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi; dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione; dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto "passo" delle masserie, dall'affitto della cosidetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

= 4 =

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla C.P.A., soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

= Art. 5 =

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per soppe= rire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di ammini= strazione e sorveglianza si imporrà agli utenti,in via del tutto eccezionale,e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A.,un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici con= sentiti.

= Art. 6 =

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II

PATRIMONIO

= Art. 7 =

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mo= bili ed immobili:

.....Omissis .....

(in corso di preparazione l'inventario)

= Art. 8 =

Sarà compilato un esatto inventario,costituito da apposito regi= stro di consistenza,di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza,come pure di tutti i ti= toli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario,da inviarsi in copia alla Prefettura,sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la respon= sabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi ci= vici sarà provveduto,a cura della Comunanza,all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi,per tutte le terre stesse,di una pianta o tipo col relativo catastino,che saranno conservati negli atti della

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

= Art. 9 =

La Comunanza non potrà ,senza l'autorizzazione della C.P.A.,omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni,mutazione di destinazione,acquisti,donazioni o lasciti,rispettivamente autorizzati o accettati,oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

= Art. IO =

Tutte le alienazioni,affittanze o locazioni di beni,vendite di boschi od altro,dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità dello Stato.

= Art. II =

Nelle aste,licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza,di fronte agli altri aspiranti,a parità di condizioni.

CAPITOLO III

AMMINISTRAZIONE

= Art. I2 =

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti,ed eletto dall'Assemblea dei medesimi,e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

= Art. I3 =

L'Assemblea viene convocata dal Presidente,in via ordinaria,una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi quindici giorni prima all'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o,in sua vece,dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

= Art. I4 =

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea.Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

= Art. I5 =

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art.2 ultimo comma;
c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto-regolamento;
d) l'approvazione del Bilancio della Comunanza;
e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art.I2 della legge I6,T VI I927 n.I766 e art.4I del rispettivo Regolamento)

= Art. I6 =

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica quattro anni,ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.
Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

= Art. I7 =

Il Presidente rappresenta la Comunanza ,convoca il Consiglio e lo presiede,eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo,vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari,rappresenta la Comunanza in giudizio,fa gli atti conservativi dei diritti della medesima,assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa,mantiene i rapporti di collaborazione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

con le Autorità e con il Comune.

= Art. I8 =

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.
Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per otto giorni, sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.
Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.
Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge comunale e provinciale T.U. 4 febbraio I9I5, n.I48 e del relativo regolamento.

= Art. I9 =

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore tesoriere ed uno o più Guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.E.A.. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

= Art. 20 =

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto a eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

= Art. 2I =

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'Esattore=tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

= Art. 22 =

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

= Art. 23 =

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

= Art. 24 =

L'Amministrazione che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

= Art. 25 =

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

che al personale,si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

= Art. 26 =

Per il più facile conseguimento dei propri scopi,per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio,ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali,più Comunanze = pur lasciando divise le singole amministrazioni = possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R.D. 30 dicembre 1923,3267 e successivo regolamento,nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

Detti Consorzi saranno disciplianti da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV

DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

= Art. 27 =

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere,legnare,raccogliere la legna morta,far la franca per mangime;far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio,dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

= Art. 28 =

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni tre dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

= Art. 29 =

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici,per reintegra di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

occupazioni,per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passe= ranno alla Comunanza in esecuzione della legge I6 giugno I927,n.I766 saranno sottoposti ,al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti,a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio I928,n.332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale,3/3/I934 n.383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap.IV del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale,in quanto applicabili.

= Art. 30 =

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti di Colfiorito,che vi abbiano residenza stabile da quindici anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione del Comune di Foligno.

= Art. 3I =

Sono da considerarsi capi famiglia,da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;
b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
c) il figlio maggiorenne dell'utente morto,quando provveda al man= tenimento dei fratelli minori;
d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

= Art. 32 =

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la li= sta degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome,nome,pater= nità,professione,data di inscrizione in qualità di utente capo fa= miglia,numero,nome,ed età dei componenti la famiglia.
La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

= Art. 33 =

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle con= dizioni volute dal precedente art. 30 ,potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cl. 14 Cl. 1 fSC. 1

documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto,se accolte,fissandone la decorrenza al I° di gennaio dell'anno successivo.

= Art. 34 =

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti,cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

= Art. 35 =

La cancellazione,tranne quella per morte,ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni,dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

= Art. 36 =

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del I5 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati,nel caso di reclami,potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 3I dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici,al quale, a norma dell'art. 29 della legge I927,n.I7[illegible] spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza,la natura e la estensione del diritto.

= Art. 37 =

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia,al Presidente della comunanza,del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di ripartо in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPITOLO V

CONTRAVVENZIONI

= Art. 38 =

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) dishoscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

= Art. 39 =

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

= Art. 40 =

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di lire 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

= Art. 4I =

Le contravvenzioni saranno accertate ,nelle dovute forme ,da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del capo VI,del Titolo II della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo I934,n.383,avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

= Art. 42 =

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale,dalle leggi dello Stato,dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento,i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

= Art. 43 =

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente Statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

==========

==========

==========

IL PRESIDENTE

(Mascioli Francesco

Mascioli Francesco

Il Segretario
(Innocenzi Enrico)

Innocenzi Enrico

COMUNANZA AGRARIA DI COLFIORITO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC 1

COMUNANZA AGRARIA

DI

Fonni

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA AGRARIA

DI

Jonni' –

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Fondi

ha sede in frazione di Fondi

del Comune di Foligno.

É stata costituita con (1) [illegible] dell'Ass.ne della comunanza agraria esistenti. - 1912

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

(1).....

.....

.....

.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da appossito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altriaspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'*Assemblea* viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione *ministeriale* (*art.* 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'incsatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

La commenna fornisce
terreni boschivi si non possa ac
cesso. Si stabilisce primo
che il legnatico si retti appenna
nuli venga utilizzato a
seconda dei casi che si pre
sentano = ~~dei~~ dei terreni
della commenna verrà fatto
cato la semina del grano.
Dopo il grano sarà annuncio
la semina della lupinella
e non altri generi di semi
cap III - art. 27 c) B
27 B4

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da 'sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

ogni singolo utente ha il diritto all'esenzione della quota fissa tariffaria, come sopra a lui spettante. - Qualora il suddetto per arbitrio abusivo sospensione lagni o reclami ritardo della concessione a lui non spettante verrà punito con multa minima di £. 2000 (duemila)

cap III art. 39 (2)

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme, da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1



Il presente statuto regolamento che le relative osservazioni apposte a pag. 31 e 39 è stato approvato da una maggioranza di apposita assemblea degli interessati nella conferenza stessa

Il Presidente Bocchi Angelo Il segretario Sig. Stefanini

S. P. Q. F.

COMUNE DI FOLIGNO

Il sottoscritto certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato a questo Albo Pretorio del Comune dal giorno 31-8- al 14-9-1949

Foligno, li 14-9-1949 A.

Il Messo Comunale

1) Moroni Enrico
2) Carlo Falini
3) Bonidoni Vittorio
4) Pazzelli Balduino

COMUNANZA AGRARIA Fondi di Foligno (Perugia)

COMUNE DI FOLIGNO - MESSI COMUNALI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

Mod. 2 D M F

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI E DEI SERVIZI SPECIALI

Roma 25 OTT. 1954 1953

Div. XII Sez.
Prot. N. 49267/1840 Sez. 58-18

Risposta al f.° del 24/9/1954
Div. Sez. N.° 40759

Al la PREFETTURA DI PERUGIA

Al Presidente della Comunanza Agraria di Fondi Telegr.

OGGETTO Statuto Regolamento della Comunanza Agraria di Fondi (Foligno).

All.1

Per ogni effetto di legge si comunica che il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha emesso

Si accusa ricezione della copia del nuovo Statuto-Regolamento della Comunanza Agraria di Fondi approvato dall'Assemblea Generale degli utenti con deliberazione del 1 ottobre 1953, comunicando che sul medesimo nulla vi è da osservare.

IL MINISTRO

rc.

PREF. AR. 16 OTT. 1954 47268

COPIATO 27 OTTOBRE 1954

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di F O L I G N O

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

P O P O L A

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di POPOLA ha sede nella frazione di POPOLA in Comune di FOLIGNO. E' stata costituita il 28.05.1915.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di POPOLA ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B. Il Consiglio di Amministrazione;
   C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

   Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto dl votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di DICEMBRE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
   Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 4 del 10.12.1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 07.02.2000 con decisione n. 550 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

detcapopola –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 11....
facciat. 6., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia lì ...21.011.2002
L'ISTRUTTORE
M. Marcucci

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di F O L I G N O

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

R O V I G L I E T O



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE



Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di ROVIGLIETO ha sede nella frazione di Roviglieto in Comune di Foligno (PG).
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di ROVIGLIETO ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di MARZO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 11.12.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 09.01.2001 con decisione n. 196 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

detcaroviglieto –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
fogli..., è conforme all'originale
conservato presso questo Ufficio.
Perugia, li 27 GIU. 2001.....

L'ISTRUTTORE
(G. Pecchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di FOLIGNO

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
S C O P O L I

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di SCOPOLI ha sede nella frazione di Scopoli in Comune di Foligno (PG).
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di Scopoli ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11, secondo le visure catastali.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti o per non aver partecipato a tre sedute consecutive del C.d.A., senza giustificazione.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
      - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; cosi pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dallâ Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di marzo gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 1 del 13.5.2001 - Vistata dal CO.RE.CO il 22.6.2001 con decisione n. 2649 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ de l_____.

detcascopoli –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 10
facciat...e., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia li 11.GEN.2002.
L'ISTRUTTORE
M. Mancucci

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Allegato N:2
ASSEMBLEA DEL
23/10/2022

STATUTO

COMUNANZA AGRARIA DI SOSTINO



Foligno - Regione Umbria

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di Sostino in comune di Foligno

denominato Comunanza Agraria Sostino

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione.

1) Il Dominio Collettivo di Sostino denominato Comunanza Agraria di Sostino, ha regolato la sua posizione con lo stato italiano agli inizi del XX secolo al fine di gestire il patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all'art.11;

2) La Comunanza Agraria stabilisce la propria sede nella frazione di Sostino comune di Foligno (PG) presso ***prefabbricato in legno sito nell'area della protezione civile di Sostino (Catasto Fabbricati del Comune di Foligno fg 96 particella 636).***

3) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

5) La comunanza Agraria di Sostino non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma della Comunanza Agraria è rappresentato dalla rappresentazione del Santo Patrono della del Paese (S. Michele Arcangelo). L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi.

Gli scopi della Comunanza Agraria di Sostino sono:

a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria;

b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro-silvo-pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici;

c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

d) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;

e) Custodire e valorizzare, nell'interesse della collettività resiliente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;

f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di:

- gestione;

- miglioramento e incremento del patrimonio;

- svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali.

1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione della Comunanza Agraria di Sostino favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi.

1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell'AGU.

2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

3) La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell'AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi.

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione sono ricavate da:

a) affitto dei pascoli estivi agli utenti oltre le normali necessità dei singoli come stabilito nel regolamento;

b) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi;

d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione;

e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti;

f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d' uso;

g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;

h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;

i) appostamenti caccia;

j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/o privati;

k) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali, donazioni di utenti, donazione 5x1000 ecc.).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 7: Affitto agli utenti.

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell'Ente, dietro corrispettivo pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione, indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all'Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione.

4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti.

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.

3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e del successivo asporto.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici.

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge.

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi.

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II

Del patrimonio.

Art. 11: Patrimonio "originario".

Il patrimonio originario della Comunanza Agraria di Sostino consiste nelle proprietà di cui all'allegato n.1 che fa parte integrante del presente.

In conformità all'art 3 comma b il patrimonio dell'ente può essere incrementato, per le variazioni successive all'approvazione del presente atto si fa riferimento all'inventario di cui all'articolo successivo.

Art. 12: Inventario.

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato Comunanza 'Agraria di Sostino'.

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente. Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

1) La Comunanza Agraria di Sostino può, nel rispetto della legge nazionale e regionale, previa deliberazione dell'AGU, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione *la Comunanza lo concede* qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.

3) Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite taglio dei boschi ed altro devono aver luogo *nel rispetto delle leggi nazionali e delle procedure previste dalla L.1766/1927 e dell'art. 41 R.D. 332/1928; in particolare, ai sensi dell'art.12 della L.1766/1927 e dell'art 41 R.D. 332/1928, l'ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico può richiedere che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione, quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti. Il cambio di destinazione è sottoposto, con riferimento alla vocazione dei beni, alla valutazione della Regione e del Ministero dei beni e delle attività culturali.*

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4) Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni; *saranno preferite, ove possibile, procedure ad evidenza pubblica nel rispetto di adeguati criteri di pubblicità e trasparenza.*

Art. 14 Affrancazione a titolo oneroso

La Comunanza Agraria di Sostino può, previa deliberazione dell'AGU, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017, *condizionatamente all'esistenza di un provvedimento autorizzativo di natura statale, se non esistente; l'affrancazione è comunque incompatibile con la conservazione ambientale, salvo eccezionali ipotesi ex lege, ed è comunque preclusa quando comporta grave pregiudizio alla continuità del demanio.*

Art. 15 Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati

La Comunanza Agraria, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

CAPO III

Organi della Comunanza

Art. 16

Organi della Comunanza Agraria di Sostino

Sono organi della Comunanza Agraria:

a) l'Assemblea Generale degli Utenti;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente.

Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 17

Assemblea Generale degli Utenti.

1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44.

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3) Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.

4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s; E-Mail con i medesimi termini di cui al comma precedente.

6) Per la validità delle sedute dell'Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Art. 18

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art 23;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita, cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da (quattro) membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;

- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell'Assemblea degli Utenti;

- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20

Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente;

- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di

Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;

- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;

- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 22

Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con esclusione di:

a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti.

b) stipendiati e salariati dell'Ente;

c) coloro che hanno liti con l'Ente.

Art. 23

Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente, con appositi atti, adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere - un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunanza Agraria - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti. - Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.

c) aggiornare la lista utenti;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;

e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali, con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

f) è facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Art. 24: Modalità elettorali.

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell'Assemblea.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a quattro preferenze per quella da consigliere.

3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta entro una settimana dalla prima che si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto in tutti i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone.

CAPO V

Dell'amministrazione.

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Art. 28: Segretario.

1) L'amministrazione ha di norma un Segretario, le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.

2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli utenti e provvede a:

a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

b) disbrigo della corrispondenza;

c) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.

d) compilazione dei ruoli;

e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da

aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto;

f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

g) esecuzioni degli atti di ufficio.

Art. 29: Decadenza del Consiglio di Amministrazione, del presidente e surroga di un consigliere.

1) Qualora Il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

3) Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del presidente il vicepresidente entro una settimana ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto;

4) Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua surroga con il subentro del primo dei non eletti previa accettazione di quest'ultimo. In caso di diniego si procede al successivo, sempre nella lista dei non eletti (a parità di voti vale sempre il principio di anzianità), sino ad arrivare al massimo a chi ha comunque ricevuto un minimo di due voti.

Art.30: Deliberazioni.

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

2) I verbali così redatti sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 31: Contenzioso.

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa. La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI

Della finanza e contabilità.

Art. 32: Bilancio di previsione.

1) Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea generale entro il 31 dicembre di ogni anno, l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere e sui doveri.

L'amministrazione si può avvalere, qualora lo ritenga utile, di un servizio di tesoreria o di cassa, disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione. Il Tesoriere, annualmente rende il conto della gestione della Comunanza, nel termine dell'anno solare ovvero al 31 dicembre e sotto la sua personale responsabilità tiene costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa.

Art. 34: Assenza del Tesoriere.

La comunanza non si avvale di tale figura non essendo indispensabile; la funzione di tesoreria e i compiti del Tesoriere vengono svolti dal Segretario.

Art. 35: Gestione del bilancio.

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- il giornale cronologico di cassa;

- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi;

- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;

- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di Amministrazione.

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della collettività. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell'Ente o altre opere permanenti nell'interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo.

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 39: Revisori dei conti.

1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto.

2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora nessun utente si renda disponibile a ricoprire il ruolo di revisore dei conti questo potrà essere svolto da un unico professionista abilitato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti.

Art. 40: Diritto di utenza.

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, di eventuali piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori, che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni.

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare.

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria, in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina.

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell'Università Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti.

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 40, i nuclei familiari residenti nel territorio della Comunanza Agraria di Sostino, da almeno 1 anno. Tale limite viene eliminato nel caso di trasferimento avvenuto all'interno dello stesso Comune. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato;

- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli

intestatari inabilitati (art. 20).

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- l'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola, l'abitazione e costanti rapporti con la frazione, questo diritto non è però ereditabile.

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i requisiti richiesti.

L'utente potenziale dovrà formalizzare per iscritto debita istanza al consiglio di amministrazione che valutata l'esistenza dei requisiti delibererà l'aggiornamento della lista degli utenti.

Art. 45: Lista degli utenti.

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 30.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 46: Denuncia del bestiame.

Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione di pascolo successiva.

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo.

1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, la Comunanza Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VIII. Delle contravvenzioni.

Art. 48: Operazioni vietate.

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive;

- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;

- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo;

- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali;

- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo;

- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;

- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;

- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade.

- É vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi.

Art. 49: Ammende.

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni.

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 51: Contravventori.

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

Allegato n. 1 elenco proprietà della Comunanza di Sostino.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA DI SOSTINO

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE	RIPARTIZIONE										
			Coltivazioni Arboree	Boschi	Pascolo Magro (Tara 20%)	Pascolo Magro (Tara 50%)	Pascolo Polifita (tipo alpeggi)	Seminativo	Olivi	Manufatti	Tare	Aree non coltivabili	Totale Ripartizione
		ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca
73	9	82 00		81 48									81 48
73	10	1 45 00		13 63				1 31 69					1 45 32
73	13	1 06 20						1 02 72		4 74			1 07 46
73	29	84 00		83 25						81			84 06
74	14	2 43 60	2 91		21 99		54 65	1 52 08		10 41	1 06		2 43 10
74	33	2 08 70		2 08 68									2 08 68
74	52	8 02 40		7 36 21	27 46	09 26				10 90		17 64	8 01 47
74	53	23 20		23 58									23 58
74	59	83 50		25 73		45 43		2 68		7 03	2 48		83 35
74	79	3 14 80		26 47		2 82 99				4 51			3 13 97
74	80	2 56 50		2 56 28									2 56 28
75	34	43 90		43 73									43 73
75	88	4 13 10		4 12 36									4 12 36
75	102	41 80			37 31	3 84		31		3			41 49
94	9	1 46 60			93 85	35 09				17 63			1 46 60
94	11	15 60			11 33					4 24			15 57
94	12	3 33 10		51 61	1 96 96		84 75						3 33 32
94	16	20 50				8 32			11 88				20 20
94	19	21 75 10			2 91 10	16 60 70	1 51 18			31 51		37 22	21 71 71
94	20	1 35 30		69 12	52 97	2 05			2 62	8 33			1 35 09
95	18	64 90		49 65	13 88					1 35			64 88
95	22	1 03 70		1 03 68	13								1 03 81
95	30	12 50		12 66									12 66
95	33	13 50		13 54									13 54
95	36	29 10		28 95									28 95
95	43	26 50		26 08									26 08
95	48	1 07 00		1 06 36									1 06 36
95	58	3 94 70		3 95 45	03								3 95 48
95	64	59 40		58 99									58 99
95	68	75 10		74 92									74 92

All. 4 alla stima

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE	RIPARTIZIONE										
			Coltivazioni Arboree	Boschi	Pascolo Magro (Tara 20%)	Pascolo Magro (Tara 50%)	Pascolo Polifita (tipo alpeggi)	Seminativo	Olivi	Manufatti	Tare	Aree non coltivabili	Totale Ripartizione
		ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca	ha are ca
95	77	81 40		81 04									81 04
95	97	11 53 70		11 09 29		25 81				23 91			11 59 01
95	145	89 40		63 31		25 54							88 85
95	148	68 40		28 21	40 14								68 35
97	20	33 50		42		31 78		3		1 56			33 79
95	83	74 50		73 61						64			74 25
95	160	15 20		9 55						5 52			15 07
92	2	54 31 30		40 34 65	1 76 93	10 81 04			87 25	37 68			54 17 55
93	84	58 00				56 14				1 55			57 69
93	94	21 60 74		9 11 56		11 09 85	1 02 91		22	34 86			21 59 42
93	250	23 30		23 20									23 20
93	251	3 79 20		3 75 21						3 64			3 78 85
93	252	16 90		16 62									16 62
93	253	20 40		20 49									20 49
108	1	48 80		46 52						1 89			48 41
108	4	8 36 20		8 11 64						24 44			8 36 08
109	102	93 40		28 52	2 11	64 38							95 01
74	14	2 43 60	2 91			21 99	54 65	1 52 08		10 41	1 06		2 43 10
96	596	39 15				20 19		15 75		2 69			38 63
		174 30 39	5 82	105 36 25	9 66 22	44 84 40	4 48 14	5 57 34	1 01 97	2 50 30	4 60	54 86	174 09 90

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

STATUTO

COMUNANZA AGRARIA DI S.STEFANO DEI PICCIONI

Foligno - Regione Umbria

Visti gli Artt. 2, 9, 42 e 43 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale 113 e 178 del 2018

Vista la legge 20 novembre 2017 n. 168;

Il Dominio Collettivo di S.Stefano dei Piccioni in comune di Foligno denominato Comunanza Agraria di S.Stefano dei Piccioni

Si dà il seguente Statuto:

CAPO I

Della costituzione e degli scopi

Art. 1: Costituzione .

1) Il Dominio Collettivo di S.Stefano dei Piccioni denominato **Comunanza Agraria di S.Stefano dei Piccioni** , ha regolato la sua posizione con lo stato italiano agli inizi del XX° secolo (vedasi relazione Cav. Gioia) al fine di gestire il patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico, come descritti all'art.11;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2) La Comunanza Agraria di stabilisce la propria sede nella frazione di Santo Stefano dei Piccioni (immobile denominato Ex- Guiducci part. 108 Foglio 240 NTC del Comune di Foligno) , nel comune di Foligno.

3) Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea generale degli Utenti ed entra in vigore il giorno successivo a quello della approvazione;

4) Il presente statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L. 31 Gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

5) La comunanza Agraria di S.Stefano dei Piccioni non persegue fini di lucro.

Art.2: Segni distintivi

Lo stemma della Comunanza Agraria racchiude all'interno di uno scudo alcuni elementi che caratterizzano il territorio di Santo Stefano dei Piccioni, una torre colombaia anticamente presenti nella "Villa", i colombi, l'effige del protomartire Santo Stefano. Lo scudo è sormontato da una corona castellata, simbolo della comunità. A completare lo stemma c'è un **elemento decorativo** con due rami, uno di quercia con ghiande e uno di olivo con bacche, posti sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro con i colori nazionali. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel territorio può essere autorizzato da apposito verbale del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 3: Scopi .

Gli scopi della Comunanza Agraria di S.Stefano dei Piccioni sono:

a) Curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale e processuale di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria ;
b) Provvedere alla conservazione al miglioramento e all'incremento del patrimonio anche attraverso iniziative tendenti a creare nuove attività collaterali a quella agro –silvo – pastorale come tradizionalmente effettuate; quali agrituristiche e faunistiche -ambientali , alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

c) Promuovere, curare e vigilare sull'utilizzo dei pascoli, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e all'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione ;
d) Promuovere , curare e vigilare sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti;
e) Custodire e valorizzare , nell'interesse della collettività resiliente, ma anche in quello generale e nazionale, l'ambiente ed il paesaggio;
f) Amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinando le rendite alle spese di :
   - gestione ;
   - miglioramento e incremento del patrimonio ;
   - svolgimento di iniziative atte a favorire e sviluppare l'economia della zona.

Art. 4: Finalità sociali .

1) L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

2) L'Amministrazione della Comunanza Agraria di S.Stefano dei Piccioni favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti sul proprio territorio, a tutela .di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali, nonché ambientali e paesaggistici

3) L'Amministrazione potrà intervenire con la erogazione di contributi, anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno delle iniziative, o dei bisogni di singoli utenti o di componenti il nucleo familiare, o promosse dai soggetti di cui al precedente comma, sempre che queste erogazioni siano limitate nella misura da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti punti a-b-c-d-e del precedente art.3.

Art. 5: Consorzi .

1) Per il conseguimento dei suddetti scopi e finalità, per un più razionale sviluppo e il miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro - silvo-pastorali , la Comunanza Agraria può aderire a Consorzi e/o Associazioni Agrarie, previa approvazione dell' AGU.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2) Detti Consorzi e/o Associazioni dovranno essere regolati da specifico Statuto, in cui deve essere obbligatoriamente prevista la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

3) La Comunanza Agraria ha facoltà di aderire, previa delibera dell' AGU, ad Associazioni, Coordinamenti o Comitati o comunque denominati, al fine di avere una maggiore visibilità ed una migliore rappresentatività presso le Amministrazioni pubbliche.

Art. 6: Proventi .

Le risorse finanziarie per provvedere allo svolgimento delle funzioni dell' Amministrazione sono ricavate da :

a) affitto dei pascoli estivi agli utenti oltre le normali necessità dei singoli come stabilito nel regolamento;

b) affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico ;

c) proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti , dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione o prima della quotizzazione degli stessi ;

d) vendita dei tagli boschivi giunti a maturazione ;

e) tassa del legnatico, pascolo ecc. posta a carico degli utenti ;

f) tassa sul bestiame, per la parte allevata oltre il numero indicato dal Regolamento d' uso ;

g) tasse e concessioni per la raccolta tartufi;

h) erogazioni in conto capitale provenienti da Enti pubblici e dalla Comunità Europea;

i) appostamenti caccia;

j) erogazioni, donazioni e/o contributi di soggetti pubblici e/oprivati;

k) qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo (cave, energia alternativa, affitto locali, donazioni di utenti , donazione 5x1000 ecc.).

Art. 7: Affitto agli utenti .

1) Soddisfatte le esigenze degli utenti, ogni utente può richiedere ed ottenere, qualora ne ricorrano le condizioni, in affitto terreni di proprietà dell' Ente, dietro corrispettivo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

pagamento di un canone annuo, determinato dall' Amministrazione; in misura proporzionale alla qualità, classe e fertilità del terreno.

2) L'utente, che intenda ottenere in affitto il terreno, deve farne domanda all' Amministrazione , indicando con precisione l'appezzamento oggetto della richiesta. Qualora pervengano all' Amministrazione più richieste da diversi utenti per lo stesso terreno, la concessione dello stesso avviene per esperimento d'asta tra i richiedenti.

3) Agli Utenti e agli utilizzatori di beni di proprietà dell'ente è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture date loro in concessione..

4) All'Ente resta il diritto di pascolo estivo sui terreni seminativi affittati.

Art. 8: Affitto dei pascoli esuberanti .

1) L'affitto dei pascoli esuberanti le necessità degli utenti, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, solo nel caso in cui i pascoli ed il legnatico siano eccedenti i bisogni degli utenti e in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

2) Nel caso di pascoli esuberanti le necessità degli utenti, l'affitto può essere concesso in via prioritaria ad Aziende zootecniche che operano nell'ambito territoriale della Comunanza, del comune e/o della Regione; le stesse aziende dovranno immettere obbligatoriamente il bestiame nei pascoli pena la rescissione contrattuale.

3) In via subordinata e nel caso in cui non vi sia interesse da parte di aziende zootecniche è consentito affittare i pascoli ad aziende con altro indirizzo produttivo con l'obbligo dello sfalcio delle erbe e del successivo asporto.

Art. 9: Corrispettivo per usi civici .

Solo nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi consentiti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell' Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a norma di legge .

Art. 10: Divieto di ripartire i proventi .

È vietata qualsiasi divisione degli utili del ricavato delle vendite predette così come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II

Del patrimonio .

Art. 11: Patrimonio "originario" .

Il patrimonio originario della Comunanza Agraria di S.Stefano dei Piccioni consiste in:
piena proprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Foligno
Al Fg 252 part .14,16,24,303
Al Foglio 240 part. 856,859,860,
per una superficie complessiva di Ha 18,5 ;
comproprietà sui terreni distinti al NCT del comune di Foligno per 452/1000
Al Foglio 240 part. 144 e 145
per una superficie complessiva di Ha 0,17 ;
Fabbricato censito al NCT del Comune di Foligno Fg 240 Part 84 NCEU Fg 285 part 84 sub 3-5;
Fabbricato censito al NCT del Comune di Foligno Fg 240 Part 100 con incorporata corte di cui alla part 88 al NCEU Fg 285 part 100;

In conformità all'art 3 comma b il patrimonio dell'ente può essere incrementato, per le variazioni successive all'approvazione del presente atto si fa riferimento all'inventario di cui all'articolo successivo.

Art. 12: Inventario .

1) È compilato esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili del dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, così come tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscano al suo patrimonio e alla sua amministrazione, ivi compresi i regolamenti precedenti al presente e il catasto terreni intestato Comunanza ' Agraria di S.Stefano dei Piccioni ".

2) Tale inventario è costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordino degli usi civici, si provvede, a cura dell' Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre di una planimetria col relativo catastino, da conservare agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 13: Alienazioni e mutazioni di destinazione.

1) La Comunanza Agraria di Santo Stefano dei Piccioni può, nel rispetto della legge nazionale e regionale , previa deliberazione dell' AGU, alienare beni collettivi o mutarne la destinazione. Possono costituire oggetto di alienazione i casi previsti dalla legge 1766/1927 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all' interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani in cui non vi si esplichi l'esercizio di uso civico, causa le mutate esigenze urbanistiche e igieniche. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente. Il mutamento di destinazione è concesso dalla Comunanza qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

2) Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dovute a alienazioni, mutamenti di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente autorizzati), sono riportate nell'inventario di cui all'art 12.

3) Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite taglio dei boschi ed altro devono aver luogo secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4) Nelle aste, licitazioni e trattative private , gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Art. 14 Affrancazione a titolo oneroso

La Comunanza Agraria di Santo Stefano dei Piccioni può, previa deliberazione dell' AGU, consentire l'affrancazione a titolo oneroso, in via prioritaria mediante scorporo di una porzione del fondo gravato che sarà sottoposto ai vincoli sia della legge 1766/1927 che della legge 168/2017.

Art. 15 Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati

La Comunanza Agraria, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione, con spese a carico dell'occupante.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO III

Organi della Comunanza

Art. 16:

Organi della Comunanza Agraria di Santo Stefano dei Piccioni

Sono organi della Comunanza Agraria:

a) l' Assemblea Generale degli Utenti ;

b) il Consiglio di Amministrazione ;

c) il Presidente. Le cariche amministrative di Presidente e Consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi per le spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 17
Assemblea Generale degli Utenti .

1) L'Assemblea Generale è composta da tutti gli utenti, così come individuati dall'art. 44

2) L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3) Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, ,su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali devono indicare esattamente l'ordine del giorno.

4) La convocazione è effettuata con pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5) La convocazione può essere eseguita anche con mezzi elettronici e telematici quali, S.m.s; E-Mail con i medesimi termini di cui al comma precedente .

6) Per la validità delle sedute dell' Assemblea Generale degli Utenti, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7) La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno 1 ora dalla prima, sarà valida con la presenza di un numero di utenti superiore alla maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8) I nominativi dei presenti devono risultare dal verbale delle sedute.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 18
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell' Assemblea :

- l'elezione del Presidente ;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art 23 ;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni ;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo ;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili (acquisto-vendita,cambio destinazione d'uso);
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie ;
- le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi ;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei Revisori dei Conti ;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private ;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
- adesioni a Coordinamenti, Comitati o Associazioni comunque denominate.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da (quattro) membri eletti dall' Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. Il Presidente e i Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti per essere utenti.

2) La dichiarazione di decadenza è effettuata con motivazione, dal Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengano alla competenza dell' Assemblea degli Utenti ;
- proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 20
Il Presidente

Spetta al Presidente il compito di:

- rappresentare legalmente l'Ente ;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze ;
- dare esecuzione alle deliberazioni , firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell' interesse dell' Ente ;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV

Delle elezioni

Art. 22
Elettorato.

Hanno diritto di elettorato e sono eleggibili, potendo assumere cariche amministrative, gli utenti intestatari della scheda di famiglia, i tutori-curatori dei figli minorenni dell'intestatari deceduti e degli intestatari inabilitati, così come individuati dall'art. 44 del presente statuto, con esclusione di:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

a) coloro i quali non sono in grado di leggere e scrivere, gli incapaci e gli interdetti .

b) stipendiati e salariati dell' Ente ;

c) coloro che hanno liti con l'Ente .

Art. 23

Elezioni del Consiglio di Amministrazione .

1) Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo, il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e successivamente , con appositi atti , adempie le altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve :

a) indicare il luogo e la data per lo svolgimento delle elezioni ;

b) costituire l'ufficio elettorale, la cui composizione dovrà prevedere :

- un Presidente, da scegliere prevalentemente tra gli utenti o tra gli abitanti del territorio della Comunanza Agraria.
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori. Nel caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti.
- Segretario, di norma coincidente con il Segretario dell'Ente.

c) aggiornare la lista utenti ;

d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale ;

e) dare ampia pubblicità della data e delle modalità elettorali , con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati delle frazioni.

f) E' facoltà di recapitare agli utenti elettori l'avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della eventuale seconda votazione, come stabilito al successivo art. 24.

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale di cui al comma b), il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

Art. 24: Modalità elettorali .

1) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge nel giorno e negli orari stabiliti dal Consiglio stesso ed indicati negli avvisi di convocazione dell' Assemblea .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2) La votazione avviene sulla lista degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente individuati spazi per il voto per la carica di Presidente e per quella di Consigliere . Ciascun elettore ha il diritto di votare un nominativo per la carica di Presidente e di esprimere fino a tre preferenze per quella da consigliere.

3) Nell'eventualità in cui non venga raggiunto il quorum dei 50 % dei votanti, si procede ad una seconda votazione indetta entro una settimana dalla prima che si chiude entro 3 ore. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

4) Si intendono eletti il presidente e i primi 4 candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi.

5) A parità di voti viene eletto il candidato con età maggiore.

6) La lista degli utenti deve essere esposta nel locale ove si svolgono le elezioni.
Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale , presieduto dal Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 25: Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1) Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione .

2) Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

Art. 26: Votazioni .

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto in tutti i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone .

CAPO V

Dell' amministrazione .

Art. 27: Responsabilità degli Amministratori .

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 28: Segretario .

1) L'amministrazione ha di norma un Segretario , le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o anche da persona esterna all'amministrazione.

2) Il Segretario è nominato per chiamata dal Consiglio di Amministrazione.

3) La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4) Il compenso spettante al Segretario è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina anche le prestazioni operative richieste.

5) Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da uno dei Consiglieri, a costui non spetta alcun compenso.

6) Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dell' Assemblea degli utenti e provvede a :

a) tenuta delle scritture contabili (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);

b) disbrigo della corrispondenza ;

c) *alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri.*

d) compilazione dei ruoli ;

e) tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista utenti, questi ultimi da aggiornarsi secondo le norme del presente Statuto ;

f) tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza ;

g) esecuzioni degli atti di ufficio .

Art. 29: decadenza del Consiglio di Amministrazione , del presidente e surroga di un consigliere .

1) Qualora Il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini previsti per la approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo qualsiasi utente o gruppo di utenti hanno facoltà a denunciare all'autorità giudiziaria competente per dichiararne la decadenza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2) Ottenuta la dichiarazione di decadenza, il consiglio di Amministrazione decaduto, ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto.

3) Nel caso di dimissioni , decadenza o decesso del presidente il vicepresidente entro una settimana ha l'obbligo immediato di indire le elezioni con le modalità previste dal presente Statuto ;

4) Nel caso di dimissioni , decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua surroga con il subentro del primo dei non eletti previa accettazione di quest'ultimo. In caso di diniego si procede al successivo , sempre nella lista dei non eletti (a parità di voti vale sempre il principio di anzianità) , sino ad arrivare al massimo a chi ha comunque ricevuto un minimo di due voti.

Art.30: Deliberazioni .

1) La discussione e votazione delle delibere deve essere verbalizzata dal Segretario e i relativi verbali devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta.

2) I verbali così redatti sono firmati dal Presidente e dal Segretario .

3) Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli utenti sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni.

4) In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il solo voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti.

È concessa a chiunque tra gli utenti la facoltà di richiedere ed ottenere copia delle deliberazioni dietro richiesta scritta e con pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 31: Contenzioso .

L'Amministratore che intraprenda liti, senza preventiva deliberazione, è responsabile personalmente delle spese e dei danni che derivino all'amministrazione in conseguenza della lite stessa.

La stessa responsabilità grava anche su chi ordini spese non debitamente autorizzate.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VI

Della finanza e contabilità .

Art. 32: Bilancio di previsione .

1) Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea generale entro il 31 dicembre di ogni anno, l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2) Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3) È fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4) Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5) Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33: Tesoriere .(per coloro che intendano mantenere tale istituto)

L'amministrazione si può avvalere, qualora lo ritenga utile, di un servizio di tesoreria o di cassa , disciplinati con apposita convenzione, da approvarsi in sede al Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa .

Un servizio di cassa è molto utile all'espletamento dei pagamenti e degli incassi , la figura del tesoriere non tuttavia indispensabile.

Art. 34: Doveri del Tesoriere .

Il Tesoriere annualmente rende il conto della gestione della Comunanza , nel termine dell'anno solare ovvero al 31 dicembre.

Qualora la Comunanza non ritenga necessario ricorrere alla figura del tesoriere o di un servizio di cassa , il rendiconto di fine anno viene svolto dal segretario secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 35: Gestione del bilancio .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

È fatto obbligo di tenere sempre aggiornati :

- il giornale cronologico di cassa ;
- il libro mastro (entrata-uscita), compresi i residui attivi e passivi ;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso ;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento .

Art. 36: Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale accantonata annualmente dagli introiti, avuti durante l'esercizio finanziario, ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 37: Avanzo di amministrazione .

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito o titoli pubblici. Possono anche essere utilizzati, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto o per la realizzazione di opere permanenti nell'interesse della collettività. Le somme provenienti dalle alienazioni di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati, devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione di boschi e pascoli di proprietà dell' Ente o altre opere permanenti nell' interesse della collettività.

Art. 38: Conto consuntivo .

Il conto consuntivo annuale è deliberato dall' Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 39: Revisori dei conti .

1) I Revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti, con voto limitato a due soli candidati scelti tra gli utenti e non, a scrutinio segreto .

2) Non possono essere nominati Revisori coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3) I Revisori dei conti durano in carica cinque anni e hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente.

4) La carica di Revisore è gratuita, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora nessun utente si renda disponibile a ricoprire il ruolo di revisore dei conti questo potrà essere svolto da un unico professionista abilitato.

CAPO VII

Del diritto di utenza e degli utenti .

Art. 40: Diritto di utenza.

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, di eventuali piani economici di taglio, dei regolamenti di uso dei pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche facoltà minori , che costituiscono gli elementi integrativi della normale servitù d'uso, così come intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall' Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 41: Limitazioni .

Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale termine i terreni sono nuovamente assoggettati al diritto di pascolo oppure il proprietario dovrà indennizzare il Dominio Collettivo.

Art. 42: Azione popolare .

Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere azioni e ricorsi amministrativi, che spetterebbero alla Comunanza Agraria , in difesa degli interessi dell'Ente e in particolare a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione.

Art. 43: Estensione della disciplina .

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Tutti i beni, che per liquidazione degli usi civici, reintegra,, legittimazione, affrancazione, assegnazione invertita, lasciti che a qualsiasi altro titolo entrino nella disponibilità dell' Università Agraria in esecuzione della l. 16 giugno 1927 n.1766, sono sottoposti , alla pari dei beni posseduti già in precedenza dalla stessa, al regolamento degli usi civici ai sensi del Titolo II , Capo II del regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n, 332, e sono anche essi amministrati secondo le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 44: Utenti .

Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 40, i nuclei familiari residenti nel territorio della Comunanza Agraria di Santo Stefano dei Piccioni, da almeno 1 anno. Tale limite viene eliminato nel caso di trasferimento avvenuto all'interno dello stesso Comune. Essi sono rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato ;
- il tutore-curatore dei figli minorenni dell'intestatario deceduto e degli intestatari inabilitati (art. 20).
- l'utente che lascia il territorio dell'Ente, non perde il diritto di utenza se mantiene attività agricola, l'abitazione e costanti rapporti con la frazione, questo diritto non è però ereditabile.

Per nucleo familiare si intende quello così definito dalla vigente normativa anagrafica (l. 19 maggio 1975 n.151) e può essere costituito anche da una sola persona. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell' interessato qualora sussistano i requisiti richiesti. L'utente potenziale dovrà formalizzare per iscritto debita istanza al consiglio di amministrazione che valutata l'esistenza dei requisiti delibererà l'aggiornamento della lista degli utenti.

Art. 45: Lista degli utenti .

1) La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta sempre con le modalità previste dall'art. 30.

2) Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.

3) La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 46: Denuncia del bestiame .

Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del proprio bestiame, che intendano immettere nei pascoli comuni durante la stagione di pascolo successiva.

Art. 47: Compilazione ruoli tassa pascolo .

1) Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno, la Comunanza Agraria può, di anno in anno, fissare il limite massimo dei capi di bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell' Ente.

2) Se, per ragioni contingenti, si deve procedere ad una riduzione dei capi del bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l' Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere stabilita in proporzione al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando comunque un numero minimo di capi di bestiame indispensabile per il sostentamento delle famiglie nullatenenti e a quelle che posseggono una proprietà di entità modesta e trascurabile

Il sopra menzionato progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione .

CAPO VIII

Delle contravvenzioni .

Art. 48: Operazioni vietate .

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nelle aree boschive ;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi ;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici da capitozze e da sgamollo ;
- asportazione dai pascoli delle deiezioni degli animali ;
- introduzione di bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto nonché nelle zone a pascolo a riposo ;
- abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco e altri ricoveri, quale che ne sia il motivo ;
- raccolta di erbe, strame o altro nei boschi di taglio recente o di nuovo impianto;
- portata a strascico di fasci di legna lungo le strade .
- É vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non questo non sia stato raccolto e asportato dai campi .

Art. 49: Ammende .

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50: Accertamento infrazioni .

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate qualora si formino i consorzi di gestione.

Art. 51: Contravventori .

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato e regionali, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 52: Rinvio .

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto, composto da cinquantadue articoli, si applicano le norme di legge, i regolamenti generali e speciali, in quanto applicabili.

20 Dicembre 2018

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

820 / 2332

COMUNANZA AGRARIA

DI

Pietrolo -

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

SOC. POLIGRAFICA F. SALVATI
Foligno - Roma - Milano - Torino

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi.

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Fiandoleso

ha sede in frazione di Pretolano

del Comune di Massa Martana

E' stata costituita con (1) .....

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelli che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1° per l'amministrazione;

2° per il miglioramento del patrimonio;

3° per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza, d'accordo con l'Amministrazione del Comune;

4° per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc: 1

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi (1) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie, dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata, non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla O.P.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C. C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della O.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

---

(1) Si tratta di terreni già goduti da utenti abusivamente; con questa disposizione si viene a regolare il godimento finora abusivo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

823 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 6.

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.
Patrimonio.

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

ROVIGLIETO

Superficie		Reddito	
Tav.	Cent.	£.	Cent.
28	73	33	61
8	85	5	22
15	28	10	60
11	75	5	70

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni ~~mobili e~~ immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

CAPITOLO III.
Amministrazione.

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi.

ART. 13.

Il Presidente viene assistito da un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea degli utenti.

ART. 14.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 15.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 16.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 17.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 18.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1
828 / 2332

utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 19.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 20.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo avere esperito gli atti esattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 21.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART. 22.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, o ne contrae l'impegno, ne risponde personalmente, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 23.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 24.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — pos-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

sono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

Art. 25.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art. 26.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 27.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. 11 del Regolamento anzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 28.

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 29.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugi e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 30.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 31.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 28, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° dell'anno successivo.

ART. 32.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed inscrivendo coloro che abbiano fatta istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 33.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interes-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

sati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o inscritti nella lista degli utenti.

ART. 34.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'articolo 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 35.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

CAPITOLO V.
Contravvenzioni.

Art. 36.

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, steccorate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art. 37.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1
835 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 38.

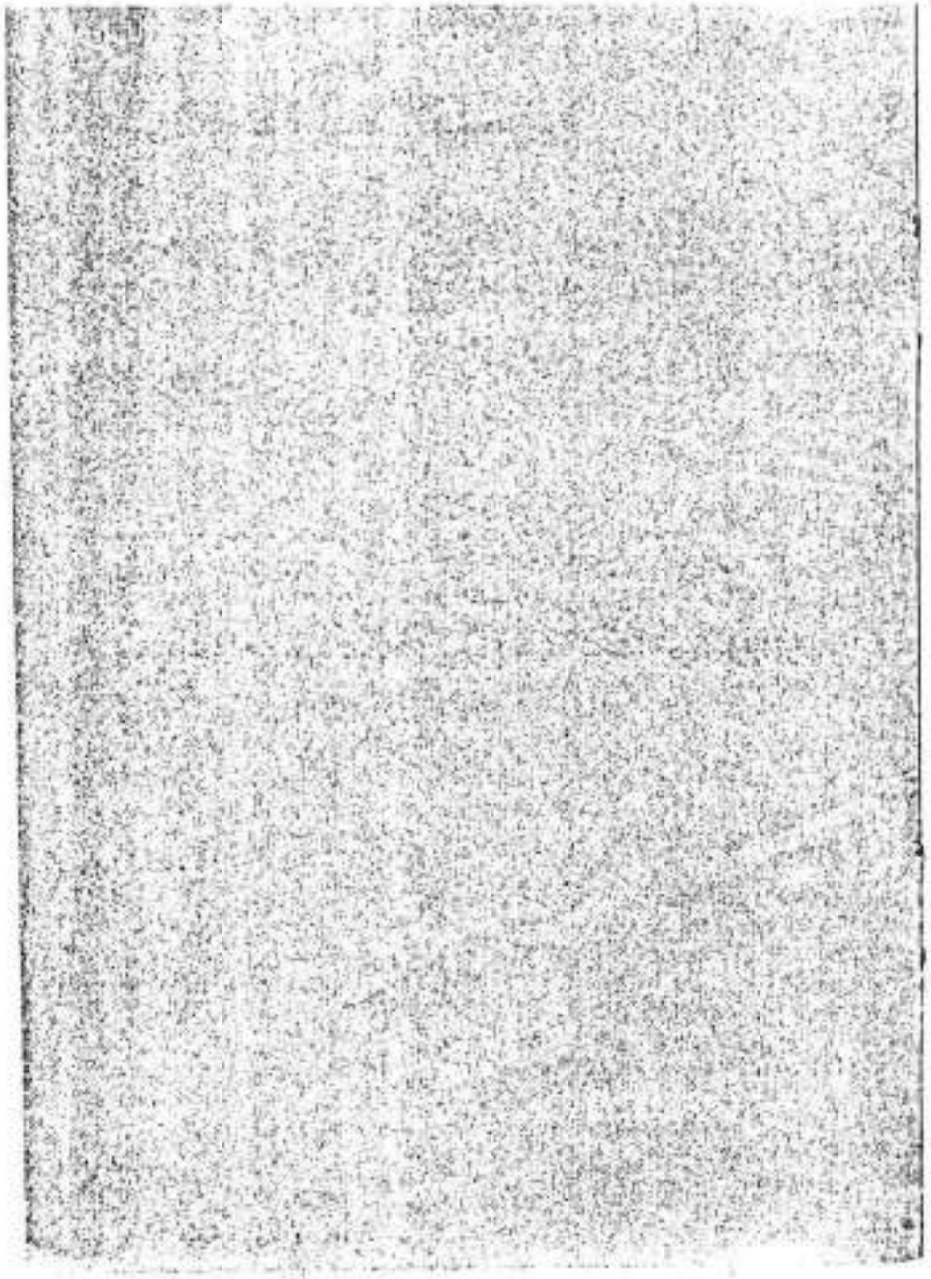
Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 39.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 40.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.



COMUNANZA AGRARIA

DI

Sossa Basso

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

~~PER LE~~

~~COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA~~

SOC. POLIGRAFICA F. SALVATI
Foligno - Roma - Milano - Torino

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
836 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi.

ART. 1.

La Comunanza Agraria di SERRA BASSA

ha sede in frazione di SERRA BASSA

del Comune di Foligno

~~È stata costituita con~~ (1)

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelli che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

839 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1° per l'amministrazione;

2° per il miglioramento del patrimonio;

3° per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza, d'accordo con l'Amministrazione del Comune;

4° per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
840 / 2332

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi (1) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie, dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

---

(1) Si tratta di terreni già goduti da utenti abusivamente; con questa disposizione si cerca a regolare il godimento finora abusivo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

841 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 6.

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio.

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni ~~mobili ed~~ immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
842 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni ~~mobili e~~ immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
843 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPITOLO III.
Amministrazione.

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi.

ART. 13.

Il Presidente viene assistito da un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea degli utenti.

ART. 14.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 15.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

844 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 16.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 17.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 18.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

845/2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 19.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 20.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo avere esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
846 / 2332

ART. 21.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART. 22.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, o ne contrae l'impegno, ne risponde personalmente, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 23.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 24.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — pos-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
847 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

sono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

Art. 25.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art. 26.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
848 / 2332

ART. 27.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. 11 del Regolamento anzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 28.

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 29.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugi e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
849 / 2332

ART. 30.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 31.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 28, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° dell'anno successivo.

ART. 32.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed inscrivendo coloro che abbiano fatta istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 33.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interes-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
850 / 2332

sati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o inscritti nella lista degli utenti.

ART. 34.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'articolo 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 35.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
851 / 2332

CAPITOLO V.

Contravvenzioni.

Art. 36.

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art. 37.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

852 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 38.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

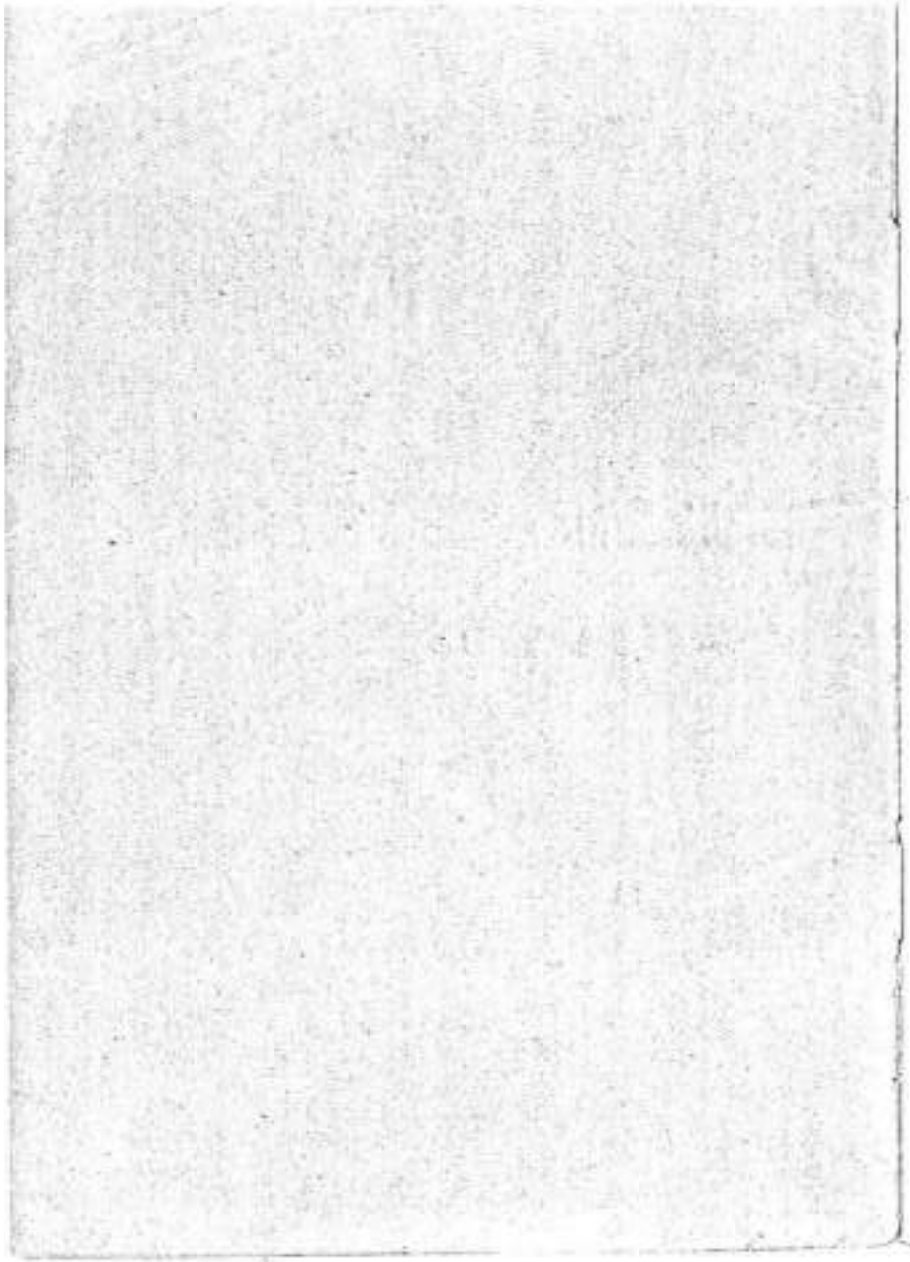
ART. 39.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 40.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

853 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci



COMUNANZA AGRARIA

DI

VERCHIANO E PODERAFRANCA

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

SOC. POLIGRAFICA F. SALVATI
Foligno - Roma - Milano - Torino

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
854 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Notizie storiche sull'origine dell'Ente e sulle sue vicende più importanti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi.

ART. 1.

La Comunanza Agraria di VERCHIANO E ROCCA FRANCA

ha sede in frazione di VERCHIANO

del Comune di FOLIGNO

E' stata costituita con (1) .....

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelli che appartengono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
856 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1° per l'amministrazione;

2° per il miglioramento del patrimonio;

3° per il miglioramento dei servizi pubblici della frazione ove ha sede la Comunanza, d'accordo con l'Amministrazione del Comune;

4° per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

857 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei terreni seminativi (1) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto «passo» delle masserie, dall'affitto della cosidetta «erba morta» e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A. soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C. C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

(1) Si tratta di terreni già goduti da utenti abusivamente: con questa disposizione si viene a regolare il godimento finora abusivo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

858 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 6.

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.
Patrimonio.

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

(1) VEDI CATASTO TERRENI

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
859 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

860 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO III.

Amministrazione.

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dall'assemblea dei medesimi.

ART. 13.

Il Presidente viene assistito da un Consiglio di amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea degli utenti.

ART. 14.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 15.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
861 / 2332

ART. 16.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 17.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 18.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

862 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. E' tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 19.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 20.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo avere esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
863 / 2332

ART. 21.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

ART. 22.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'Autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, o ne contrae l'impegno, ne risponde personalmente, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 23.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 24.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — pos-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

864 / 2332

sono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

Art. 25.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dall'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

Art. 26.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

865 / 2332

ART. 27.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della vigente legge comunale e provinciale, e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. 11 del Regolamento anzi cennato e della legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 28.

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 29.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugi e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
866 / 2332

ART. 30.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della Comunanza.

ART. 31.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 28, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° dell'anno successivo.

ART. 32.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed inscrivendo coloro che abbiano fatta istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 33.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto delle domande per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interes-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

867 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

sati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o inscritti nella lista degli utenti.

ART. 34.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'articolo 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 35.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
868 / 2332

CAPITOLO V.
Contravvenzioni.

Art. 36.

E' proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

Art. 37.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

869 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 38.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 39.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI del Titolo 2° della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 40.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
870 / 2332

Allegato "A"

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Provincia di PERUGIA

Comune di FOLIGNO



STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI

CUPIGLIOLO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi



Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti
" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo



Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I
(Costituzione e scopi)



ART.1.
(Costituzione)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di CUPIGLIOLO ha sede nella frazione di Cupigliolo in Comune di Foligno. E' stata costituita tra i cittadini delle Frazioni di Cupigliolo e Casette di Foligno a norma della Legge 17 Aprile 1957 n. 278, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 Maggio 1957 n. 117.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art.2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1



ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II
(Patrimonio)



ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L'inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti nella frazione di Cupigliolo e Casette e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Foligno.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.



ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo gli abitanti delle frazioni incluse nel territorio dell'Amministrazione separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 4 (quattro) anni, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

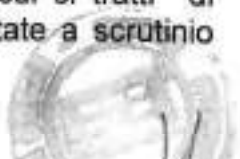
1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Foligno di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
3. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
4. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.



ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.

6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale di controllo e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO IV
(Finanza e contabilità)



ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 4 (quattro) anni rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di Novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.



ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 38 del 10 Giugno 2001 resa esecutiva con decisione n. 3742 del 31 Agosto 2001 ed approvato dalla Regionale dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. _____ del_____.

detcupigliolo –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 16
facciate, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia li 15 MAR. 2004
L'ISTRUTTORE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA



Provincia di PERUGIA

Comune di GIANO DELL'UMBRIA

STATUTO

DELLA

UNIVERSITA' AGRARIA

DI

MONTECCHIO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalita' sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Università Agraria

Art. 13 - Organi della Università Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni
Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalita' elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilita' degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilita'



Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1
Costituzione

1.La Università Agraria di Montecchio ha sede nella frazione di Montecchio in Comune di Giano dell'Umbria.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Università Agraria di Montecchio ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalita' sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Università Agraria puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;

b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;

c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;

d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;

e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;

f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;

g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione d'affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento d'asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese d'amministrazione e sorveglianza s'imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPO II - PATRIMONIO

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Università Agraria è quello dell'inventario di cui all'Art. 11.

ART. 11
Inventario

1. Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Università Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti dell'Università Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. L'Università Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutare la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazioni di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), saranno riportati nell'inventario di cui all'Art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni dei beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi dell'Università Agraria



ART. 13
Organi dell'Università Agraria

1. Sono Organi dell'Università Agraria:
   - L'Assemblea Generale degli Utenti;
   - Il Consiglio d'Amministrazione;
   - Il Presidente
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione sarà effettuata con un pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora della prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà all'elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti dovranno risultare dei verbali delle sedute.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART.15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'assemblea:
   - L'elezione del Presidente;
   - L'elezione del Consiglio d'Amministrazione con le modalità di cui all'Art. 21;
   - L'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - L'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
   - Tutti gli atti di disposizioni dei beni immobili;
   - La partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - Le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - L'assunzione di prestiti;
   - La nomina dei revisori dei conti;
   - La proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - L'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;

ART. 16
Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni.I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta Regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta:
   - Di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - Di deliberare su tutte le questioni d'interesse dell'Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza dell'Assemblea Generale degli Utenti;
   - Proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - Di nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - Rappresentare legalmente l'Ente;
   - Convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - Dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- Rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- Vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- La facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.



CAPO IV - ELEZIONI

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - così come individuati dall'art 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - Di chi non è in grado di leggere e di scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - Degli stipendiati, dei dipendenti e dei salariati dell'Ente;
   - Di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n° 154, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio d'Amministrazione

1. Almeno quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio d'Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e , successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio d'Amministrazione deve:
   - Indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   - Costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
     a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
     b) Tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
     c) Segretario, di norma il Segretario dell'ente.
     Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale il Consiglio d'Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- Aggiornare la lista degli utenti;
- Predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- Dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- Recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario dell'elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° e 10° comma del successivo Art. 21.

ART. 21
Modalità elettorali

1. L'elezione del consiglio d'Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993 n° 81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal C.D.A. uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai Consiglieri da eleggere.
3. Qualora fosse presente una sola lista, la scheda elettorale dovrà contenere oltre ai nominativi della lista anche una lista in bianco.
4. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
6. S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
7. A parità di voti, viene eletto il maggiore d'età;
8. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di Consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di Consigliere.
9. S'intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50% degli elettori iscritti alla lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei Consiglieri.
10. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 % dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori.
11. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

12. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.



ART. 22
Insediamento del consiglio d'Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio d'Amministrazione.
2. Il consiglio d'Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi all'elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità, nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge, da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990 n°142 e successive modificazioni.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio d'Amministrazione.
3. La nomina ha carattere d'incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio d'Amministrazione, il quale, in relazione alle obbiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere d'Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto Consuntivo e per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

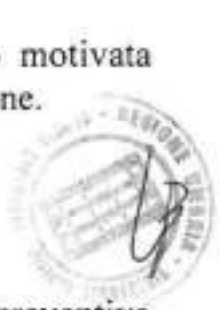
ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le deliberazioni delle

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

università agrarie in analogia agli atti dei comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste dall'Art. 17 comma 33 e seguenti della legge n° 127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta e pagamento dei diritti di segreteria e spese di riproduzione.



ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa effettiva si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e di cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART.33

Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   a) Il giornale cronologico di cassa;
   b) Il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
   c) Il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   d) Il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34

Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio tesso.

ART. 35

Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati -previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione- per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori in numero i tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente tra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti potrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le culture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Università Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Università Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n° 1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n° 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerare utenti, ai fini dell'Art.38 del presente statuto, i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 anni rappresentati da:
   - L'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - Il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975 n° 151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli Utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'Ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART 49
Contravventori

1. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quello non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Montecchio,

Il presente statuto regolamento è stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n° 2 del 30 luglio 1999 resa esecutiva con decisione n° 3958del non leggibile ed approvato con determinazione dirigenziale n°_____ del _____.

detuamontec –C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 20...
facciate..., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 2 FEB. 2000

L'ISTRUTTORE
(G. Vecchietti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

REGOLAMENTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI TORRI e BARATTANO del Comune di GUALDO CATTANEO

Art.1°) =

E' costituita nella frazione di Torri e Barattano del Comune di Gualdo Cattaneo, un'Associazione o Comunanza Agraria, a senso ed agli effetti della legge 4 agosto 1894 N.397. Essa prenderà la denominazione

COMUNANZA AGRARIA DI TORRI E BARATTANO

Art.2°) =

Scopo della Comunanza è quello di esercitare i diritti civici di pascolo e leghatico sui terreni siti in Torri e Barattano, e descritti nell'atto in data odierna per Notar Labriola Michele residente in Gualdo Cattaneo, beni che verranno dal Comune di Gualdo Cattaneo ceduti in via di affrancazione all'Ente suddetto dopo la sua legale costituzione.

Art.3°) =

Sono utenti tutti i cittadini di Torri e Barattano i quali abbiano i seguenti requisiti:

a) siano persona sui juris dell'uno e dell'altro sesso purchè capi di famiglia;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

b) siano nati o dimorino in Torri o in Barattano, ovvero vi abbiano fissata la loro stabile dimora da oltre dieci anni;

c) esercitino l'agricoltura o qualsiasi altra industria agricola.

Art.4) =

Saranno considerati come capi di famiglia:

a) i coniugati senza o con prole;

b) i vedovi o vedove con o senza prole;

c) coloro che hanno la tutela dei minori in rappresentanza di questi;

d) colui che vive, solo, ancorchè abiti o tenga mensa presso la famiglia colla quale non abbia vincoli di parentela o comunioni di beni o di lavori ed industria;

e) il maggiore dei fratelli o sorelle orfani di padre e di madre, usciti di minori età.

Art.5°) =

Sono assolutamente incapaci, quant'anche posseggono i requisiti di cui all'articolo precedente:

a) gli amministratori dichiarati colpe-

IL CAPO D...

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

voli di malversazione ed indebito mageggio del denaro del patrimonio sociale;

b) gli utenti che siano stati legalmente riconosciuti colpevoli di frode, furto e appropriazione indebita o da uno dell'Ente Agrario, fino a quando non abbiano risarcito il danno con tali azioni abrecato ed ottenuta la legale riabilitazione;

c) coloro che divenissero debitori dell'Ente fino a quando non abbiano interamente saldato il loro debito .

Art.6°) = Le liste degli utenti dovranno indicare per ognuno, nome, cognome, paternità e residenza.

Dette liste saranno visibili a chiunque ed in qualunque epoca dell'anno presso l'Ufficio della Comunanza Agraria. Esse non potranno essere modificate che in base alla revisione annuale.

Art.7°) = L'anno agrario ha principio col primo Ottobre e terminerà col trenta settembre successivo. Durante tale periodo potranno presentarsi le domande per essere iscritti nella lista degli utenti. Esse saranno discusse nel-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'adunanza del Consiglio di Amministrazione all'uopo destinata.

Il Segretario dovrà prendere nota delle domande in apposito registro e rilasciare ricevuta.

Art.8) =

Dal primo al dieci Settembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione procederà alla revisione delle liste degli utenti. - Tanto le cancellazioni che il rifiuto d'iscrizione non potranno deliberasi se non dopo avere invitato gli interessati a presentarsi avanti il Consiglio per esporre le ragioni che crederanno addurre per essere conservati o iscritti nella lista.

Art.9°) =

Le decisioni in ordine a modificazione di lista, saranno dal Consiglio d'Amministrazione notificata a mezzo della Comunanza Agraria od anche di quello Comunale agl'interessati, non più tardi del 15 Settembre d'ogni anno.

Le liste degli utenti rivedute dal Consiglio d'Amministrazione resteranno esposte negli uffici dell'ente agrario dal 10 al 30 Set-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

tembre, e dell'avvenuta revisione e pubblicazione il Presidente darà avviso con manifesto all'albo della Comunanza Agraria.

Art.10) =

Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono gli interessati ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa nel termine di trenta giorni da quello della notificazione ad essi fatta a norma del precedente art.9.

Art.11) =

L'utente è in facoltà di potere delegare in qualunque eppoa, con dichiarazione dinanzi al Presidente ed a due testimoni, un proprio parente per essere sostituito e rappresentato nell'Assemblea, sifatta delega però non può estendersi all'esercizio del voto nelle votazioni a scheda segreta; nè quello del diritto all'utenza.

Art.12) =

Il Consiglio d'Amministrazione si compone del Presidente e di quattro membri eletti dall'assemblea degli utenti.

Sarà il Presidente colui che avrà riportato il maggiore numero dei voti; ed a parità

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di voti il più anziano di età.

Il Consiglio si rinnova ogni anno per un terzo.

Art.13 =

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli è capo dell'amministrazione e perciò la rappresenta in ogni suo interesse, azione, ragione e giudizio;

a) spedisce gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea generale degli utenti e del Consiglio;

b) convoca e presiede il Consiglio;

c) propone le materie da trattarsi;

d) da esenzione alle deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea, e ne firma gli atti relativi;

e) stipula i contratti;

f) provvede all'osservanza del regolamento;

g) rappresenta la Comunanza Agraria in giudizio sia come attore che convenuto, e fa gli atti conservatari dei diritti dell'Associazione, salvo a riportarne immediata approvazione dal Consiglio che convocherà d'urgenza;

h) sovraintende all'ufficio;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

i) assiste agl'incanti nell'interesse dell'ente;

l) sospende gl'impiegati e i salariati, riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art.14) =

In caso di assenza o di impedimento è rappresentanto dal Consigliere più anziano.

Art.15) =

Il Consiglio rappresenta l'assemblea degli utenti.

Esso può nominare anche fuori del suo seno un Segretario pel disbrigo di atti, contabilità e compilazione dei verbali.

Art.16) =

Al Consiglio aspetta:

a) la nomina ed il licenziamento degli impiegati e salariati;

b) deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio;

c) deliberare intorno alle locazioni e conduzioni nell'interesse dall'Amministrazione, osservando le disposizioni dell'articolo 183 della legge comunale e Provinciale;

d) proporre ed approvare i ruoli delle tasse e degli oneri della Comunanza agraria, sia

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

attivi che passivi e formare il progetto dei bilanci;

f) proporre il regolamento d'uso dei beni sociali da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea;

g) formare i regolamenti coi quali si determinano la natura e la misura delle tasse da applicarsi agli utenti;

h) approvare ogni anno le liste degli utenti, giusta l'art. 8;

i) promuovere le azioni possessorie;

l) convocare l'assemblea degli utenti.

Il Consiglio d'amministrazione si convoca previo avviso da consegnarsi ai membri di esso almeno 24 ore prima della denunzia.

Art.17) =

Il Consiglio d'amministrazione rende conto annualmente della sua gestione all'assemblea degli utenti, presentando il conto consuntivo. Non possono farvi parte del Consiglio Amministrativo coloro che sono in lite con la Comunanza, come non ne possono far parte contemporaneamente gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero.

Il Consiglio può adottare in via d'ur-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

genza, e sotto la propria responsabilità, qualunque provvedimento di competenza dell' Assemblea coll'obbligo di darne ad essa comunicazione nella prima adunanza. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente una volta al mese, ed in via straordinaria può essere anche convocata su domanda di due consiglieri.

L'ufficio di Presidente e Consigliere è gratuito.

Art.18) =

L'assemblea è composta di tutti gli utenti iscritti nelle liste che risultano per ultimo approvate. Essa delibera:

a) sugli acquisti, accettazioni e rifiuto di lasciti;

b) sulle alienazioni, sui contratti portanti ipoteca e costituzione di rendita fondiaria, sulla transazione e sopra diritti di proprietà e servitù;

c) sui prestiti, sulla affrancazione di rendita, di censi passivi e delle servitù civiche;

d) sulle proposte del Consiglio di Amministrazione per modificazioni di regolamenti od applicazioni di essi in materia d'uso dei beni;

e) sulle nuove e maggiori spese oltre quelle

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fasc. 1

stabilite dal bilancio;

f) su regolamenti coi quali si determina la misura e la natura di tasse da applicarsi agli utenti;

g) sul bilancio preventivo e sul consuntivo presentati dal Consiglio d'amministrazione;

h) sul modo di godimento del patrimonio sociale.

Art.19°) =

L'assemblea degli utenti è convocata di diritto nella prima Domenica di Settembre di ogni anno per deliberare sulla materia di cui alla lettera i) dell'articolo precedente, può pure essere convocata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione per domanda presentata da un quinto almeno degli utenti.

E' peraltro in facoltà del Prefetto od Ispettori Ministeriali di ordinare adunanza, tanto di essa che del Consiglio di Amministrazione.

Art.20) =

La convocazione degli utenti deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti ed affissi nelle pubbliche piazze delle due

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

frazioni, otto giorni prima dell'adunanza, la quale avrà per lo più luogo nei giorni festivi.

L'avviso dovrà contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Art.21) =

L'assemblea non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero degli utenti iscritti nelle liste.

Nella seconda convocazione sarà necessario per la validità delle operazioni l'intervento di almeno dieci utenti.

Art.22) =

Copia dei processi verbali, tanto della Assemblea che del Consiglio verrà trasmessa al prefetto non appena pubblicati all'albo pretorio dell' Ente. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel primo giorno di festa o di mercato successiva alla lodo data.

Art.23) =

Il Prefetto esamina se la deliberazione sia stata presa in adunanza legale e colla osservanza delle forme prescritte, e se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Il Prefetto entro quindici giorni della ricevuta del verbale può sospendere con decreto

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

motivato l'esecuzione di esso.

Il decreto viene immediatamente notificato al Presidente.

Art.24) =

La deliberazione diventa esecutoria se rimandata col visto del Prefetto. Il medesimo sentito il Consiglio di Prefettura pronuncierà con decreto motivato l'annullamento dello atto viziato da alcuna delle illegalità di cui all'articolo precedente. L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta deliberazione.

Decorso siffatto termine la deliberazione diviene esecutiva ove non sia stata già vietata.

Art.25) =

Contro il decreto d'annullamento potrà l'Ente agrario ricorrere entro quindici giorni dalla sua comunicazione al governo del Re.

Art.26) =

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa le deliberazioni che riguardano gli oggetti, di cui all'articolo 217 della legge Comunale e Provinciale.

Art.27) =

Quando il Consiglio di Amministrazione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

non spedisce i mandati o non dia esecuzione alle deliberazioni approvate, ovvero esso e l'assemblea degli utenti non compiono le operazioni fatte obbligatorie dal presente regolamento e dalla legge provvederà la Giunta Provinciale Amministrativa.

Art.28) =

La Comunanza Agraria non potrà promuovere giudizio qualsiasi, tranne quello per la Conservazione dei diritti e possessioni senza l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Art.29°) =

E' in facoltà del Prefetto di sorvegliare e verificare la regolarità del servizio nell'Ufficio della Comunanza Agraria, ed in caso di Omissione o ritardo nel disbrigo delle mansioni ad esso affidate potrà inviare a spese dell'Ente o dell'impiegato responsabile un Commissario sul luogo.

Art.30) =

Gli utenti votano o per appello nominale o per alzata diseduta, ma le deliberazioni che riflettono persone si prendono a scrutinio segreto. Qualunque deliberazione dovrà riporta-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 Fsc. 1

re la maggioranza assoluta dei voti, e nei soli casi stabiliti della legge si farà luogo a ballottaggio. Le schede bianche, le non leggibili si computano per determinare la maggioranza assoluta dei votanti. ———————————

Art.31) =

Terminata la votazione il Presidente, coll'assistenza di tre utenti, ne proclama l'esito e s'intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti. ———

Art.32) =

I processi verbali, in cui ciascun utente ha diritto di scrivere il motivo del suo voto, saranno stesi dal Segretario; dovranno contenere in succinto le discussioni, il numero dei voti, pro e contro ogni proposta, ed essere letti all'adunanza successiva. ———————

Approvati dall'adunanza verranno firmati dal Presidente, dall'utente più anziano e dal Segretario. ———————————

Art.33) =

Sono nulle di diritto tutte le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei all'attribuzione dei rispettivi corpi deliberati o se siansi violate le dispo-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

sizioni di legge.

Art.34) =

Il tesoriere dell'Ente dovrà redigere e presentare i conti entro il termine di mesi tre dalla chiusura dell'esercizio in caso diverso il Consiglio d'Amministrazione li farà eseguire a spese del tesoriere. In tutto il resto si osserveranno le norme dettate riguardo della legge Comunale e Provinciale..

Art.35) Quando malgrado la convocazione dell'Assemblea degli utenti non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese obbligatorie. I membri del Consiglio d'Amministrazione ed il Segretario sono responsabili dei documenti e carte loro affidate e colle norme loro stabilite dai regolamenti d'amministrazione potranno consegnarli pel servizio pubblico ad altri, i quali ne diverranno contabili e responsabili. =

In caso di rifiuto per tale consegna il Prefetto richiederà l'autorità giudiziaria per l'immediato sequestro.

Art.36) =

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nel caso che gravi motivi di ordine pubblico e violazioni di legge richiedono lo scioglimento del Consiglio d'Amministrazione l'incarico verrà affidato ad un Commissario straordinario che eserciterà tutte le attribuzioni conferite col presente regolamento al Presidente ed al Consiglio.

Art.37) =

L'incarico dell'esazione delle rendite dell'Ente sarà affidato all'esattore comunale ed ove questi rifiuti adaltra persona scelta dal Consiglio d'amministrazione colle norme da esso stabilite mediante regolare contratto.

Art.38) =

La riscossione verrà eseguita in base al carico risultante dai ruoli annuali e parziali che verranno consegnati.

Art.39) =

L'esattore dovrà entro quindici giorni della rispettiva scadenza di pagamenti, rendere avvisato il Consiglio d'Amministrazione delle somme non riscosse.

Art.40) =

Tutti i pagamenti sono eseguiti con

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

mandati tratti con numero d'ordine progressivo indicanti l'esercizio cui si riferiscono, capitolo, articolo del bilancio cui la spesa è computata.

Art.41) =

Tanto per la nomina dell'Esattore Tesoriere quanto per le verifiche di cassa, per la revisione dei conti e per tutto ciò che non è prevista nel presente regolamento, valgono le prescrizioni stabilite dalla legge Comunale e Provinciale e da quella per la riscossione delle Imposte dirette.

Art.42) =

Gli amministratori dell'Ente che sosterranno o riprenderanno liti quando le deliberazioni relative non siano state approvate a termine del presente regolamento saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni causati.

Art.43°) =

Qualunque disposizione non prevista nel presente regolamento sarà regolata secondo le leggi e regolamenti in vigore.

f.ti: Dante Antonini Sindaco ff.

[redacted]

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

f.ti:



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

f.ti: [redacted]

==========

La presente copia è conforme:
all'atto originale, di cui ogni foglio è munito delle firme marginali, prescritte dalla legge; ed all'allegato.

Si rilascia a richiesta della "COMUNANZA AGRARIA DI TORRI E BARATTANO" con sede in Comune di Gualdo Cattaneo.

In carta libera per gli usi consentiti.

PERUGIA 30 APR. 1964

IL CAPO DELL'ARCHIVIO
(Alberto Cassanelli)

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE PERUGIA

DISTINTA

Richiesta	25
Ricerca	100
On. copie	300
Scritturato	1.600
	800
Tot.	2.825
Carta	80/5
Marche	40
Totale	2.950

Bollette N. 1033
del 27-4-1964

CONTRIBUTO PRO CRI LIRE VENTI

CONTRIBUTO PRO CRI LIRE VENTI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di MASSA MARTANA



STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

MEZZANELLI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Comunanza Agraria di MEZZANELLI ha sede nella frazione di Mezzanelli in Comune di Massa Martana (PG).

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di MEZZANELLI ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;
b) il miglioramento del patrimonio;
c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, una "tassa utenza".

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti od in presenza di una sola lista, la votazione avviene anche sulla lista degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.



CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di LUGLIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 24.06.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 24.07.2000 con decisione n. 3427 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del _____.

detcamezzanelli –C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia composta di n. 18...
fogli è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, lì 26.07.2000...

L'ISTRUTTORE
(G. Becchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000034 del 02-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1